

REGIONE:

AUSL n°

Distretto

Verbale di prelievo n°:

tipo di piano	PIANO		EXTRAPIANO		SOSPETTO	
tipologia	mirato	a seguito di	mirato	a seguito di	clinico-	a seguito di
campionamento		positività		positività	anamnestico	positività

In data: alle ore: il/i sottoscritto/i verbalizzante/i

con la qualifica di si sono recati presso :

- ☐ **Macello** num. CE/cap. limitata con sede a
prov. via/fraz. AUSL
- ☐ **Az. Agr./Allevamento** N° Codice con sede in
via/fraz. AUSL
- ☐ **Stabilimento (centro raccolta uova/ lavorazione ovoprodotti, stabilimento smielatura)**
N° Codice con sede in via/fraz. AUSL
- ☐ **Battuta di Caccia** in AUSL

e alla presenza del Sig. nato a il.

in qualità di

preso atto che

☐ i capi:

specie: categoria/età:

razza: sesso:

numero MA o tatuaggio:

☐ i prodotti di origine animale:

sono di proprietà di: nato a: il:

residente a: N° Codice allevamento

Dopo essersi qualificato/i ed aver motivato la visita, il/i sottoscritto/i ha/hanno proceduto al prelievo di N° campioni di:
organi c/o tessuti: alimento per animali:

altro:

Per la ricerca di:

I campioni sono stati suddivisi in N° aliquote, ciascuna individuata rispettivamente dalle lettere

Essi sono stati suggellati regolarmente con sigillo recante la sigla e muniti di cartellini di identificazione con le rispettive lettere di aliquota e firmati dagli intervenuti.

La/e aliquota/e contrassegnata/e con la/e lettera/e è/sono stata/e consegnata/e al Sig.
..... con diffida di non manometterla/e e di conservarla/e nel seguente modo
..... a disposizione dell'interessato/degli interessati che dovrà/dovranno essere avvertito/i
dell'avvenuto prelievo.

Le altre aliquote vengono inviate presso il laboratorio d'analisi

Il/i Sig.

in qualità di presente/i all'operazione ha chiesto che venga
verbalizzato quanto segue:

La merce sopra specificata, della quale il campione prelevato faceva parte viene

posta sotto SEQUESTRO: SI ☐ NO ☐

Sulla scorta dei rilievi esposti si è redatto il presente verbale composto da N° fogli/o e N° allegato/i in N° copia/e
che il/i Sig. ha/hanno firmato in originale dopo averne preso visione.

Firma dell'interessato/i

Il/i verbalizzante/i

VERIFICHE PROCEDURALI OPERATIVE

E' opportuno verificare che, all'atto del campionamento mirato, sia stata fatta attenzione al rispetto dei seguenti punti:

▪ in allevamento:

- scelta delle partite da campionare secondo i rischi e le tipologie di trattamento;
- successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
- identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso-età);
- informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e modalità del prelievo;
- esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
- prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
- messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a differenti animali;
- corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
- sigillatura del campione in presenza del proprietario o responsabile degli animali, facendo presente che egli ha facoltà di apporre un proprio sigillo in aggiunta a quello ufficiale;
- richiesta di eventuali dichiarazioni da mettere a verbale da parte del proprietario/responsabile, in particolare riguardo a: provenienza degli animali (ai fini dell'evasione IVA), trattamenti farmacologici pregressi o in atto, destinazione degli animali (intermediari, macelli).

▪ al macello:

- corretta scelta delle partite, nel corso della visita ante-mortem, secondo le tipologie più a rischio di trattamento;
- successiva scelta del numero e dei singoli soggetti da campionare all'interno della partita;
- identificazione degli animali da campionare (provenienza, razza, peso vivo alla macellazione);
- informazione del responsabile dell'allevamento sulle finalità e le modalità del prelievo;
- corretta identificazione, lungo la catena di macellazione, delle mezzene e dei visceri appartenenti agli animali prescelti;
- esecuzione del prelievo con materiale idoneo e in presenza del proprietario;
- prelievo di materiale conforme a quanto previsto dal PNR ed in quantità sufficiente a formare le aliquote necessarie;
- messa in opera di tutte le pratiche atte ad evitare la contaminazione tra campioni appartenenti a diversi animali;
- corretta identificazione e numerazione dei campioni prelevati;
- esame ispettivo per evidenziare modifiche anatomopatologiche dovute a trattamenti farmacologici, fra cui: atrofia del timo nei vitelli (cortisonici); esame della trachea (beta-agonisti) - si ricorda che l'esame della trachea deve essere effettuato quando la corata non è ancora appesa al gancio oppure solo se appesa con apposito cordino a livello della biforcazione tracheale -; fragilità/friabilità delle costole (cromo); misurazione del pH della carne a 45 minuti (beta-agonisti).

METODI E TEMPI DI ANALISI

Si invitano gli IIZZSS ad effettuare le analisi previste dal PNR in via prioritaria.

I tempi di risposta dovranno essere i più brevi possibili ed orientativamente non dovranno superare i 7 giorni lavorativi dalla consegna del campione al laboratorio competente per territorio, salva la necessità di ulteriori approfondimenti analitici che andranno, comunque, effettuati in via prioritaria ed i cui tempi di massima devono essere comunicati all'organo prelevatore.

In caso di non conformità all'esame di screening per le sostanze vietate, gli IIZZSS dovranno comunque darne comunicazione, nelle more dell'esame di conferma, ai competenti uffici di coordinamento provinciale e regionale.

Tempi di risposta rapidi vanno garantiti, in particolare, per la ricerca di sostanze vietate, nelle situazioni di emergenza e nei casi in cui vi siano animali o prodotti sottoposti a sequestro in attesa dell'esito analitico.

Le risposte potranno essere trasmesse anche via telefax, in particolar modo per quanto attiene gli animali e i prodotti sotto sequestro, a cui farà comunque seguito la trasmissione in originale.

Qualora un laboratorio non sia in grado di effettuare l'analisi dei campioni conferiti, essa sarà eseguita presso un altro IZS o altro laboratorio individuato dal Ministero della Salute.

Le analisi per la ricerca di sostanze della categoria A e B devono essere effettuate esclusivamente con metodi validati in conformità alla Decisione 2002/657/CE.

Pertanto, un laboratorio che non disponga del metodo validato si farà carico di trasferire il campione al laboratorio in grado di effettuarne l'analisi.

Qualora un laboratorio disponesse del metodo validato per la sola analisi di screening, provvederà ad effettuare in sede tale analisi e, in caso di positività, disporrà il trasferimento del campione ad altro laboratorio per l'analisi di conferma.

Lo scambio di campioni tra Istituti e l'analisi per la ricerca di sostanze della categoria A, anche su campioni provenienti da altro Istituto, devono essere effettuati con la massima sollecitudine e devono garantire l'emissione del rapporto di prova nel minor tempo possibile.

Le tabelle di programmazione riportano le sostanze da ricercare, le matrici da prelevare, i metodi di screening e di conferma, il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità ed il limite d'azione.

Il livello minimo di prestazione analitica/limite di rilevabilità, indicato nelle tabelle, corrisponde ai valori di CC- β dei metodi di screening che tutti i laboratori sono in grado di garantire, in base a quanto previsto dalla Decisione 2002/657/CE, o ai limiti di rilevabilità (LOD), ove prevista la determinazione.

Il limite d'azione è espresso come:

- "presenza", nel caso in cui non esistano specifici limiti di legge;
- riferimenti legislativi relativi a:
 - "MRPL", per le sostanze vietate per le quali specifiche norme europee hanno stabilito dei limiti (cloramfenicolo, verde malachite, metaboliti dei nitrofurani e MPA);
 - "LMR", per i medicinali veterinari autorizzati e per i contaminanti per i quali norme nazionali o comunitarie indicano limiti massimi accettabili;
 - valore fissato a livello nazionale.

Per alcune ricerche (elementi chimici in miele, selvaggina allevata e conigli, PCB in acquacoltura, ecc.) non è indicato alcun limite d'azione; in tal caso l'attività di ricerca rappresenta esclusivamente un'attività di monitoraggio di taluni contaminanti per l'ambiente.

Tali indicazioni potrebbero essere soggette a modifiche in corso di applicazione del PNR a seguito di decisioni comunitarie o acquisizione di nuove conoscenze tecnico-scientifiche.

In ogni caso, all'atto della registrazione in Banca Dati, gli IZS dovranno indicare i singoli valori riscontrati, anche quando inferiori ai limiti previsti, ed il giudizio di conformità/non conformità del campione.

Quando venga richiesta la ricerca di una categoria di sostanze (es. cortisonici), gli IZS specificheranno la singola molecola riscontrata, indicandone la quantità rilevata.

In tutti i casi in cui siano effettuate sia analisi di screening che di conferma, la non conformità verrà indicata solo se relativa all'analisi di conferma.

I metodi di screening adottati per gli antibiotici devono comunque avere limiti di rivelazione compatibili con i limiti massimi di residuo consentiti per tali sostanze. Per gli antibiotici la non conformità non può essere segnalata sulla base della combinazione di due metodi di screening.

Nell'ambito del PNR possono essere adottati altri metodi per l'analisi di screening e di conferma (es. LC-MS, LC-MS-MS), purché i parametri di tali metodi siano confrontabili con quelli previsti dal PNR e comunque siano compatibili con i livelli minimi di prestazione indicati nelle tabelle.

Per le sostanze della categoria A (all. I del d.lgs. n. 158/2006), qualora non vi siano metodi raccomandati da parte dei LCR, possono essere impiegati per l'analisi di conferma metodi basati sulla spettrometria molecolare (es. GC-MS, HPLC-MS-MS), conformi ai criteri tecnici per l'identificazione e determinazione dei residui previsti dalla Decisione 2002/657/CE.

In caso di contenzioso internazionale o di revisione di analisi la ricerca di tutte le sostanze di cui all'allegato 1 del d.lgs. n. 158/2006 sarà effettuata presso l'ISS con metodi di riferimento basati su tecniche di spettrometria molecolari o, in assenza di tali metodi, comunque con tecniche di spettrometria molecolari conformi ai criteri dettati dalla Decisione 2002/657/CE.

ANALISI DI REVISIONE

Ai sensi del decreto del Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità del 30 aprile 2004 pubblicato sulla G.U. n. 146 del 24 giugno 2004, il servizio di analisi di revisione può essere reso dall'Istituto Superiore di Sanità solo dietro versamento dell'importo di Euro 900,00 per ogni singolo campione. Il versamento va effettuato dal richiedente mediante conto corrente o versamento sull'apposita contabilità speciale intestata all'Istituto Superiore di Sanità, indicando in causale gli estremi del prelevamento e la richiesta di revisione.

Si raccomanda all'Ente prelevatore, in sede di ricevimento della domanda di revisione di verificare la congruità del versamento e la corretta intestazione di contabilità con quanto stabilito dal sopracitato decreto e di subordinare l'accettazione dell'istanza di revisione all'eventuale integrazione/rettifica del versamento.

Il campione deve essere inviato all'Istituto Superiore di Sanità per l'espletamento della revisione d'analisi unitamente a tutta la documentazione completa di verbale di prelevamento, certificato d'analisi e ricevuta di versamento.

Tutte le comunicazioni e richieste di analisi aventi come oggetto il controllo dei residui di farmaci ed anabolizzanti negli alimenti di origine animale e dei farmaci e dei contaminanti negli alimenti zootecnici da inviare all'Istituto Superiore di Sanità, dovranno essere indirizzate a:

Responsabile del Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui
Dipartimento di Sanità Alimentare ed Animale
Istituto Superiore di Sanità
Viale Regina Elena, n. 299
00161 Roma

GIUDIZIO DI REGOLARITA'/IRREGOLARITA' A SEGUITO DEI RISULTATI ANALITICI

Il dato analitico fornito dal laboratorio costituisce solo una delle diverse informazioni che concorrono alla definizione del giudizio di regolarità/irregolarità del caso in esame.

Infatti, tale giudizio deriva da un insieme di valutazioni ed accertamenti, anche di tipo documentale.

In particolare, va considerato che:

- Il d. lgs. n. 158/2006 definisce il trattamento illecito come "l'utilizzazione di sostanze o prodotti non autorizzati, ovvero di sostanze o prodotti autorizzati, a fini o condizioni diversi da quelli previsti dalle disposizioni vigenti" e prevede l'obbligatorietà della registrazione dei trattamenti su appositi registri. Pertanto, va posta particolare attenzione anche nei casi in cui, per molecole il cui uso è autorizzato, ad esempio i cortisonici, si evidenzia un esito analitico non negativo, anche se a livelli inferiori al LMR, in assenza della dovuta registrazione del trattamento;
- Il riscontro di sostanze non autorizzate in campioni di alimenti e acqua di abbeverata in fase di somministrazione ed in campioni di acqua di cattura dei prodotti di acquacoltura rappresenta di per sé prova dell'avvenuto trattamento illecito. Pertanto, tutti gli animali che hanno avuto accesso a tali matrici sono da considerare positivi (cfr. nota prot. 28057/P del 1° agosto 2006).

In caso di irregolarità si applicano le procedure descritte nel d. lgs. n. 158/2006 (di seguito sono richiamati gli articoli di riferimento) e le AUSL devono darne comunicazione immediata alla Regione/P.A., curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico.

Inoltre, va attivato il sistema di rintraccio della carcassa/prodotto campionato, attivando le procedure di ritiro o richiamo ed effettuando successivi campionamenti.

Trattamenti illeciti

Nel caso di sospetto o di conferma di trattamento illecito devono essere avviate indagini nell'allevamento di provenienza degli animali e negli allevamenti funzionalmente o amministrativamente collegati (art. 18.1b).

Qualora si constati un trattamento illecito (Art. 22) si dispone inoltre il sequestro degli allevamenti sottoposti alle indagini e si procede al prelievo di campioni ufficiali su una percentuale significativa di animali appartenenti allo stesso gruppo, o ad altro gruppo nella fase produttiva più prossima a quella dell'animale risultato positivo, applicando la tabella "Numerosità campionaria" di seguito riportata.

Qualora a seguito di un prelievo di campioni effettuato ai sensi dell'art. 22 sia confermato un trattamento illecito, l'autorità competente dispone l'immediato abbattimento, in loco o nello stabilimento di macellazione, degli animali riconosciuti non conformi e ne ordina l'invio ad uno stabilimento autorizzato ai sensi del Reg. 1774/02/CE.

Se è confermato il trattamento illecito con positività di almeno la metà dei campioni, devono essere abbattuti tutti gli animali sospetti presenti in azienda (Art. 25.3).

Per un periodo successivo di almeno dodici mesi l'azienda o le aziende appartenenti al medesimo proprietario saranno sottoposte ad un controllo più rigoroso per la ricerca dei residui (Art. 25.4).

Controlli ufficiali supplementari per rivelare l'origine della sostanza oggetto di non conformità devono altresì essere disposti nelle aziende o negli stabilimenti (produttori di farmaci, di mangimi, ecc.) che riforniscono l'azienda interessata nonché in tutte le aziende e stabilimenti appartenenti alla stessa catena di fornitori di animali e di alimenti per animali.

Superamento dei Limiti Massimi di Residui

In caso di superamento dei limiti massimi di residui (art. 23) deve essere effettuata un'indagine nell'azienda di origine per stabilire le cause di tale superamento e, ai sensi di tale indagine, devono essere prese tutte le misure a tutela della salute pubblica.

In caso di infrazioni ripetute al rispetto dei limiti massimi di residui, il Servizio Veterinario assicurerà un controllo più rigoroso degli animali e dei prodotti dell'azienda e/o dello stabilimento in questione e di quelli funzionalmente collegati per un periodo di almeno sei mesi con sequestro dei prodotti o delle carcasse in attesa dei risultati delle analisi.

TABELLA DI NUMEROSITÀ CAMPIONARIA

La tabella è ottenuta applicando la formula di Cannon & Roe sulla base dei seguenti parametri:

Livello di Confidenza (LC) = 99%

Prevalenza attesa o Limite di prevalenza rilevabile = 20%

dimensione della partita	dimensione del campione
1-7	tutti i soggetti
8	7
9-11	9
12-16	11
17-23	13
24-35	15
36-62	17
63-178	19
179-infinito	21

FLUSSO INFORMATIVO

Gli IZS devono dare comunicazione immediata al Ministero di ogni non conformità riscontrata, a mezzo telegramma, fax o posta elettronica.

Tuttavia, al fine di consentire la dematerializzazione del flusso informativo, si invitano gli IIZZSS a provvedere all'inserimento tempestivo, nel sistema NSIS/PNR, dei dati concernenti le non conformità riscontrate.

Le AUSL devono dare comunicazione immediata alla Regione/P.A. di ogni non conformità, curando che siano specificati i dati identificativi del referto analitico. Tale comunicazione deve essere corredata da un questionario sulle attività conseguenti al riscontro di non conformità, che comprenda almeno le informazioni presenti nel formato di seguito riportato, compilato per la parte di competenza. Tali informazioni saranno utili agli Assessorati per il controllo dei dati inseriti nella Banca Dati Residui.

I dati nazionali relativi ai campioni analizzati in attuazione del PNR - distinti nei tre gruppi denominati Piano, Extrapiano e Sospetto - vengono trasmessi dal Ministero della Salute alla Commissione Europea mediante una banca dati comunitaria.

Inoltre, devono essere trasmessi alla Commissione Europea gli specifici questionari sulle attività conseguenti ai riscontri di non conformità.

Per adempiere a quanto dovuto, il Ministero della Salute raccoglie ed elabora i dati e le informazioni che pervengono dal territorio, pertanto è essenziale che a tutti i livelli si presti particolare attenzione all'esattezza, alla completezza ed alla puntualità di trasmissione dei dati.

La trasmissione al Ministero della Salute dei dati e delle informazioni relativi all'attuazione del PNR avviene mediante la banca dati nazionale per i residui (NSIS/PNR) e i questionari sulle attività conseguenti a non conformità.

Gli IZS inseriscono in NSIS/PNR, con frequenza almeno mensile, tutti i dati relativi ai campioni PNR di loro competenza territoriale, anche quando il campione venga trasmesso ad altro laboratorio per l'effettuazione delle relative analisi.

In quest'ultimo caso, nel campo note verrà indicato l'IZS che ha eseguito l'analisi e il campo data rapporto di prova corrisponderà alla data in cui l'IZS territorialmente competente emette la comunicazione dello stesso.

Nella banca dati nazionale vanno sempre indicati i valori analitici riscontrati, anche nel caso in cui essi siano inferiori ai limiti di legge e quindi non indicativi di non conformità.

Gli Assessorati controllano i dati inseriti in banca dati dagli IIZZSS e procedono alla loro validazione.

La validazione delle non conformità presenti in banca dati deve essere effettuata tempestivamente, non appena l'Assessorato dispone dei necessari elementi di giudizio.

La validazione massiva dei dati deve essere effettuata:

- entro il 31 luglio 2008 per il primo semestre;
- entro il 28 febbraio 2009 per l'intero 2008.

La validazione dei dati relativi all'intero anno di applicazione del PNR rende i dati definitivi ed imm modificabili.

Solo i dati validati dagli Assessorati e completati dal questionario sulle azioni conseguenti al riscontro di non conformità, sono considerati ufficiali e quindi utilizzabili per l'elaborazione, la diffusione e la trasmissione alla Commissione Europea.

QUESTIONARIO SULLE ATTIVITÀ CONSEGUENTI A NON CONFORMITÀ

Per tutti i casi di non conformità validati, gli Assessorati devono compilare e trasmettere al Ministero un questionario con i dettagli delle conseguenti attività svolte.

A seguito delle modifiche apportate al sistema NSIS/PNR è possibile allegare direttamente il questionario, in formato elettronico alla non conformità registrata dagli IZZSS nel sistema stesso.

Si invitano gli Assessorati all'utilizzo di tale funzione, al fine di ottenere uno snellimento nelle pratiche di trasmissione di documentazione cartacea.

Nel caso in cui la non conformità coinvolga diverse Regioni/P.A. (ad esempio, sia riscontrata al macello a carico di un animale proveniente da un allevamento di pertinenza di altra Regione/P.A.), il questionario, compilato dall'Assessorato competente per la parte relativa al riscontro della non conformità, viene trasmesso all'Assessorato competente per il seguito delle attività. Quest'ultimo provvede a completare il questionario per la parte di propria competenza e a trasmetterlo al Ministero.

In ogni caso, la trasmissione dei questionari al Ministero deve avvenire secondo le scadenze previste per la validazione dei dati.

E' necessario che nel questionario venga fatto chiaro riferimento al preventivo monitoraggio con metodo istologico, qualora la specifica non conformità sia ad esso correlabile.

Di seguito si riporta il questionario nel formato da utilizzare, corredato di note esplicative.

PIANO NAZIONALE RESIDUI
QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITÀ
PRIMA PARTE (RISCONTRO DI NON CONFORMITÀ)

Regione _____

Azienda USL _____

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITÀ RILEVATA

1	Numero verbale prelievo	IZS che ha effettuato l'analisi	Numero registro IZS
2	Data prelievo campione	Sostanza riscontrata	A seguito di monitoraggio istologico sì <input type="checkbox"/> no <input type="checkbox"/>
3	Matrice prelevata <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Muscolo</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Latte</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Miele</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Siero</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Urina</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Tiroide</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Fegato</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Milza</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Tessuto adiposo</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Uova</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Plasma</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Alimento a uso zootecnico</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Altro _____</div></div>		
4	Specie/prodotto <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Bovino</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Suino</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Ovi-caprino</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Equino</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Avicolo</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Conigli</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Selvaggina cacciata</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Latte</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Uova</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Miele</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Acquacoltura</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Trote</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Anguille</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Specie eurialine</div></div>		
5	Categoria <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Vitelli</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Vitelloni</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Vacche ingrassate per produzione carne</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Equini con più di 2 anni</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Equini con meno di 2 anni</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Altro _____</div></div>		
6	Luogo del prelievo <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Allevamento</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Macello</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Stabilimento</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Caccia</div></div> Tempo di permanenza del capo nell'allevamento di origine _____		

INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE È STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO

7	Denominazione	Num. bollo/Codice aziendale <input type="text"/>	
8	Indirizzo	Comune	Sigla Prov.
9	Specie allevata <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Bovino</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Suino</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Ovi-caprino</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Equino</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Conigli</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Selvaggina d'allevamento</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Acquacoltura</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Trote</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Anguille</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Specie eurialine</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Altro</div></div>		
10	Tipo di allevamento <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Stalla di sosta</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> da latte</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Ingrasso</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> linea vacca-vitello</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> vitello a carne bianca</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> centro di svezzamento</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Misto (riproduzione + ingrasso)</div><div style="width: 50%;"><input type="checkbox"/> Altro _____</div></div>		
11	Numero di carcasse sequestrate al macello <input type="text"/>	Numero di carcasse e/o quantità di prodotti dichiarati non idonei per consumo umano <input type="text"/>	

Indagine ancora in corso SÌ ☐ NO ☐

Data _____

Firma del compilatore _____

N.B.: la presente scheda deve essere compilata per ogni campione risultato non conforme nell'ambito del PNR

PIANO NAZIONALE RESIDUI QUESTIONARIO SULLE ATTIVITA' CONSEQUENTI A NON CONFORMITA'

NOTE ESPLICATIVE

Il questionario si compone di due parti.

Deve essere compilato per intero e trasmesso al Ministero della Salute per ogni riscontro di non conformità registrato e convalidato in Banca Dati Residui. Nel caso in cui il procedimento sia ancora in corso al momento della trasmissione del questionario, ciò deve essere segnalato.

Qualora il caso coinvolga due diversi Assessorati, quello competente per il campione non conforme compila la prima parte e trasmette il questionario all'Assessorato competente per le attività conseguenti alla non conformità. Quest'ultimo provvederà a compilarne la seconda parte e a trasmetterlo al Ministero.

INFORMAZIONI RELATIVE ALLA NON CONFORMITA' RILEVATA

1. Inserire il numero del verbale di prelievo del campione risultato non conforme, il nome/segla dell'IZS che ha effettuato l'analisi, il numero di registro generale assegnato dallo stesso IZS;
2. Indicare la data di prelievo del campione, il nome della sostanza/molecola riscontrata e la correlabilità a preventivo monitoraggio istologico;
3. Indicare la matrice analizzata. Utilizzare la casella **altro** (specificando il tipo di campione) nel caso in cui essa non sia presente nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
4. Indicare la specie animale o il prodotto campionato. E' possibile una sola scelta;
5. Indicare la categoria di appartenenza del campione. Utilizzare la casella **altro** (specificando il tipo di categoria) nel caso in cui non sia indicata nelle altre caselle. E' possibile una sola scelta;
6. Indicare il luogo in cui è stato effettuato il prelievo ed il tempo di permanenza del capo campionato nell'allevamento di origine;

INFORMAZIONI SUL MACELLO/ALLEVAMENTO/STABILIMENTO/LUOGO DI CACCIA DOVE E' STATO EFFETTUATO IL PRELIEVO

7. Indicare la denominazione della sede di prelievo ed il relativo numero di riconoscimento CE/capacità limitata/numero registrazione aziendale;
8. Indicare l'indirizzo, il Comune e la sigla della Provincia della sede di prelievo;
9. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare la/le specie allevata/e. Utilizzare la casella **altro** (specificando la specie) nel caso in cui siano allevate specie non indicate nelle altre caselle;
10. Per prelievi effettuati in allevamento. Indicare il tipo di allevamento; utilizzare la casella **altro** (specificando la tipologia) nel caso in cui la tipologia non sia indicata nelle altre caselle;
11. Indicare il numero di carcasse sequestrate al macello ed il numero di carcasse o la quantità di prodotto dichiarati inidonei al consumo umano;

INFORMAZIONI SULL'ALLEVAMENTO DI ORIGINE DEGLI ANIMALI/PRODOTTI NON CONFORMI

1. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 1 della prima parte
2. Riportare le stesse informazioni presenti al punto 2 della prima parte
12. }
13. } Da compilare nel caso in cui l'allevamento di origine degli animali/prodotti non corrisponda alla
14. } sede di prelievo del campione;
15. indicare se:
 - a) è stata effettuata una verifica delle registrazioni in azienda;
 - b) sono stati effettuati ulteriori campioni in azienda; in caso di risposta affermativa, indicarne il numero;
 - c) sono stati intensificati i controlli in azienda;
 - d) è stata accertata la causa della non conformità;
16. Sono stati applicati provvedimenti sanzionatori e di che tipo;
17. Numero di animali sequestrati in azienda e numero di animali abbattuti in caso di conferma di trattamento illegale;
18. Numero di carcasse sequestrate al macello e di carcasse/prodotti dichiarati inidonei per il consumo umano;
19. Numero di aziende in cui sono stati intensificati i controlli.

RICERCHE PARTICOLARI

BOLDENONE NEI BOVINI

Alla luce delle conclusioni scientifiche del gruppo di lavoro comunitario [Brussels, 30 settembre 2003 - D (2003) SC], il trattamento con boldenone o suoi derivati comporta la presenza nelle urine della forma coniugata.

Pertanto, si dispone che:

- all'atto del prelievo di urine si devono evitare le contaminazioni crociate e qualsiasi altra forma di contaminazione. I campioni, prontamente congelati con opportuni sistemi, devono essere trasferiti al laboratorio nel più breve tempo possibile, al fine di evitare l'idrolisi dei coniugati con conseguenti false negatività. I campioni che non rispondono a quanto indicato circa la conservazione saranno respinti dal laboratorio di analisi;
- il limite di rilevabilità che deve essere assicurato dai laboratori è di 1ppb sia per il 17 alfa- che per il 17 beta-boldenone;
- i laboratori devono riportare nel rapporto di prova i risultati delle analisi di conferma, per ogni campione, espressi come alfa-boldenone coniugato e beta-boldenone coniugato;
- le procedure legate al trattamento illecito scattano per la presenza di beta-boldenone coniugato, mentre la sola presenza di alfa-boldenone coniugato >2ppb è da considerarsi come un sospetto di trattamento illecito con conseguente disposizione di approfondimento delle indagini.

Inoltre, i rapporti di concentrazione fra ADD (boldione), alfa- e beta-boldenone potrebbero rappresentare un utile parametro, in aggiunta alla presenza di coniugati di alfa- e beta-boldenone, per differenziare residui da trattamento da quelli di altra origine. Per quanto sopra, nei campioni da sottoporre ad analisi per boldenone, i laboratori che ne siano in grado devono effettuare anche la ricerca di ADD, riportandone il risultato nei rapporti di prova.

I risultati relativi alla ricerca del boldenone e di ADD, quest'ultimo per i laboratori che possono eseguire la ricerca, devono essere trasmessi al Laboratorio Nazionale di Riferimento per i residui, unitamente ai verbali di prelievo.

19-NORTESTOSTERONE NEI BOVINI

Sulla base delle indicazioni del LNR per i residui ed in attesa di una definizione della materia a livello europeo, anche in merito ai limiti discriminanti un trattamento illecito, il campionamento va effettuato esclusivamente nei vitelloni maschi, pena la non idoneità del campione.

BETA-AGONISTI

La ricerca di tali sostanze può essere effettuata su diverse matrici, tuttavia il pelo ed il bulbo oculare vanno considerate matrici preferenziali in caso di campionamento su sospetto o a seguito di positività.

ANTIBIOTICI

La dizione generica "antibiotici" raggruppa le seguenti classi di sostanze: penicilline, chinolonici e tetracicline.

NICARBAZINA

La ricerca di nicarbazina si riferisce alla frazione DNC.

PCB, PCDD, PCDF, E PCB "DIOSSINA-SIMILI"

Dal punto di vista normativo, si fa riferimento a:

- Regolamento (CE) N. 1881/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari, per quanto riguarda PCDD, PCDF e PCB diossina-simili (dl-PCB);
 - Direttiva 2006/13/CE della Commissione del 3 febbraio 2006, che modifica gli Allegati I e II della Direttiva 2002/32/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle sostanze indesiderabili nell'alimentazione degli animali, per quanto riguarda PCDD, PCDF e dl-PCB, recepita con Decreto 10 gennaio 2007 del Ministero della Salute;
 - Raccomandazione della Commissione del 6 febbraio 2006, relativa alla riduzione della presenza di PCDD, PCDF e dl-PCB in mangimi e alimenti (2006/88/CE);
 - Regolamento (CE) N. 1883/2006 della Commissione del 19 dicembre 2006, che stabilisce i metodi di campionamento e d'analisi per il controllo ufficiale dei livelli di PCDD, PCDF e dl-PCB in alcuni prodotti alimentari;
 - Direttiva 2005/7/CE della Commissione del 27 gennaio 2005, recante modifica della Direttiva 2002/70/CE che stabilisce i requisiti per la determinazione dei livelli di PCDD, PCDF e dl-PCB nei mangimi, recepita con Decreto del 3 ottobre 2006 del Ministero della Salute;
 - Decreto legislativo 10 maggio 2004, n. 149, in attuazione di direttive comunitarie relative alle sostanze e ai prodotti indesiderabili nell'alimentazione degli animali.
- 1) Il presente allegato contiene indicazioni inerenti l'accertamento dei livelli di PCB non "diossina-simili" (PCB), PCDD, PCDF e dl-PCB in varie tipologie di alimenti e mangimi. Il numero di analisi di cui trattasi è riportato nella tabella 1. La ricerca di PCDD, PCDF e dl-PCB viene effettuata solo su alcuni campioni selezionati tra quelli sottoposti ad analisi per i PCB.
 - 2) Per il rilevamento di PCDD e PCDF verranno determinati quantitativamente i 17 congeneri 2,3,7,8-clorosostituiti, identificati nell'esempio di scheda di refertazione (tabella 5). Per il rilevamento dei dl-PCB verranno determinati i congeneri "non-orto" 77, 81, 126 e 169, e "mono-orto" 105, 114, 118, 123, 156, 157, 167, e 189 (tabella 6). I limiti di legge per PCDD, PCDF e dl-PCB sono fissati dal Regolamento (CE) N. 1881/2006 per le derrate alimentari, e dalla Direttiva 2006/13/CE per i mangimi; a queste norme può essere fatto riferimento nei referti per esprimere i risultati dei rilevamenti nelle unità di misura più appropriate.
 - 3) Per quanto riguarda i PCB, verranno determinati i 18 congeneri seguenti: 28, 52, 95, 99, 101, 105, 110, 118, 138, 146, 149, 151, 153, 170, 177, 180, 183, e 187 (tabella 4). La somma di tali congeneri definisce i PCB totali, il cui limite è fissato in 100 ng/g su base lipidica per le varie tipologie di alimenti, con l'eccezione di quanto riportato al Punto 10.
 - 4) Al macello, il campione elementare non deve essere prelevato da animali provenienti da centri di raccolta, ma esclusivamente da animali provenienti da allevamenti nazionali.
 - 5) In tutti i casi, da ogni lotto prescelto verrà prelevato un campione da suddividersi in due aliquote tra loro del tutto omogenee. Le matrici da prelevare sono state individuate come riportato nella tabella 1.

- 6) Il campionamento, di tipo completamente casuale e senza blocco dei prodotti, dovrà essere imprevisto, inatteso ed effettuato in momenti non fissi e in giorni non particolari della settimana. Il campionamento verrà effettuato presso:
- gli stabilimenti di macellazione per le carni;
 - gli allevamenti per il latte, uova e prodotti d'acquacoltura;
 - gli allevamenti pertinenti per i mangimi (i campioni di mangime per l'acquacoltura andranno prelevati contestualmente agli animali cui viene somministrato).

Il prelievo del campione sarà eseguito solo se sono disponibili informazioni che ne garantiscano la completa tracciabilità, con le modalità indicate nella tabella 2. Nel caso che la singola unità campionaria (es., pollo leggero, trote, spigole) sia di dimensioni insufficienti per costituire il campione elementare, alla composizione di quest'ultimo concorreranno più esemplari che dovranno essere presenti in modo sostanzialmente uniforme nelle due aliquote finali.

- 7) Le due aliquote campionate verranno inviate agli IZS competenti per territorio.
- 8) Gli IZS svolgono le analisi per la ricerca dei PCB sulla prima aliquota di campione secondo i propri protocolli, mentre per l'analisi di PCDD, PCDF e dl-PCB essi provvedono a inviare la seconda aliquota all'IZSAM sede di Teramo o all'IZSLT sede di Roma. Gli IZS conservano i campioni fino al momento della spedizione al laboratorio d'analisi indicato.
- 9) Il campione deve essere scortato dal verbale di prelevamento PNR e, qualora prelevato in allevamento, dal cartellino del mangime ivi utilizzato.
- 10) Quanto espresso al Punto 3, non si applica alle tipologie alimentari dell'acquacoltura e dei mangimi a essa collegati (in attesa di valutare i livelli di fondo presenti in queste categorie) e al miele.
- 11) Il LNR per l'analisi di PCB, PCDD, PCDF e dl-PCB, coordina i laboratori incaricati e definisce con i medesimi le procedure di controllo di qualità e intercalibrazione.
- 12) Gli IZS trasmettono i referti relativi a PCB, PCDD, PCDF e dl-PCB, tramite la scheda Excel riprodotta nella tabella 3, all'unità operativa del LNR per l'analisi di PCB, PCDD, PCDF e dl-PCB (e-mail: g.scortichini@izs.it) che provvede a raccogliarli e a elaborarli per compilare le schede informative CE. Successivamente i referti devono essere trasmessi dalle AUSL alle Regioni. Le Regioni trasmettono, comunque, tutti i referti inerenti i PCB al Ministero della Salute, entro le scadenze previste. I laboratori devono dare comunicazione immediata di ogni positività al Ministero.
- 13) La Raccomandazione della Commissione 2006/88/CE e la Direttiva 2006/13/CE definiscono i livelli d'azione per i PCDD, PCDF e dl-PCB, finalizzati alla riduzione della presenza di tali contaminanti negli alimenti e nei mangimi. Il superamento dei livelli d'azione, più bassi rispetto ai contenuti massimi, non implica il sequestro e la distruzione della merce; i livelli d'azione costituiscono però uno strumento che consente alle autorità competenti di mettere in luce i casi in cui è opportuno individuare una fonte di contaminazione e adottare misure per ridurla o eliminarla.

Tabella 1

		Numero di campioni	
Matrice		Per analisi di PCB	Di cui per analisi di PCDD, PCDF e dl-PCB
<i>Carne bovina</i>		60	40
<i>Carne suina</i>		50	20
<i>Carne ovina</i>		20	
<i>Pollame</i>	pollo	20	15
	tacchino	15	5
<i>Acquacoltura</i>	trote	20	15
	eurialine		15
<i>Latte</i>	bovino	40	30
	ovi-caprino	20	10
	bufalino	20	10
<i>Uova</i>		120	20
<i>Miele</i>		4	
<i>Mangimi</i>	per bovini	40	10
	per suini	30	10
	per acquacoltura	35	9
	Totali	494	209

Tabella 2

		Campione	
Matrice		Tipologia	Quantità minima per aliquota (kg)
<i>Carne bovina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Carne ovina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Carne suina</i>		Muscolo scheletrico	1,0
<i>Pollame</i>	pollo	Mezza carcassa	ca. 1,0
	tacchino	Cosce	ca. 1,0
<i>Acquacoltura</i>	trote	Filetti	ca. 1,0
	anguille	Tranci	ca. 1,0
	spigole	Filetti	ca. 1,0
<i>Latte</i>	bovino		1,0
	ovi-caprino		1,0
	bufalino		1,0
<i>Uova</i>			12 unità
<i>Miele</i>			1,0
<i>Mangimi</i>	per bovini		1,0
	per suini		1,0
	per acquacoltura		1,0

Tabella 3

RILEVAMENTO DI PCB, PCDD, PCDF, e dl-PCB IN PRODOTTI ALIMENTARI	
PIANO NAZIONALE RESIDUI ANNO: 2008	
Paese:	
Identificativo campione:	
Verbale:	
Tipologia del campione:	
Luogo di prelievo:	
Tipo di campionamento (casuale o mirato):	
Metodo di produzione (convenzionale o biologico):	
Regione di prelievo:	
% di grasso:	
% di umidità:	
Informazioni sul metodo di analisi (procedimento analitico, accreditamento, incertezza, metodo di estrazione dei lipidi):	
Note/commenti:	
Analista/compilatore:	

Tabella 4

Grasso estratto (%):	
RISULTATI ANALITICI	
<i>Analiti (PCB)</i>	<i>ng/g prodotto o ng/g grasso</i>
T ₃ CB-28	
T ₄ CB-52	
P ₅ CB-95	
P ₅ CB-99	
P ₅ CB-101	
P ₅ CB-105	
P ₅ CB-110	
P ₅ CB-118	
H ₆ CB-138	
H ₆ CB-146	
H ₆ CB-149	
H ₆ CB-151	
H ₆ CB-153	
H ₇ CB-170	
H ₇ CB-177	
H ₇ CB-180	
H ₇ CB-183	
H ₇ CB-187	
TOTALE	

Tabella 5

Grasso estratto (%):	
RISULTATI ANALITICI	
<i>Analiti (PCDD e PCDF)</i>	<i>pg/g prodotto o pg/g grasso</i>
2,3,7,8-T ₄ CDD	
1,2,3,7,8-P ₅ CDD	
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDD	
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDD	
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDD	
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDD	
O ₈ CDD	
2,3,7,8-T ₄ CDF	
1,2,3,7,8-P ₅ CDF	
2,3,4,7,8-P ₅ CDF	
1,2,3,4,7,8-H ₆ CDF	
1,2,3,6,7,8-H ₆ CDF	
1,2,3,7,8,9-H ₆ CDF	
2,3,4,6,7,8-H ₆ CDF	
1,2,3,4,6,7,8-H ₇ CDF	
1,2,3,4,7,8,9-H ₇ CDF	
O ₈ CDF	
TOTALI	
WHO-TEQ	
"upper bound"	
"medium bound"	
"lower bound"	

Tabella 6

Grasso estratto (%):	
RISULTATI ANALITICI	
<i>Non-orto PCB</i>	<i>pg/g prodotto o pg/g grasso</i>
3,3',4,4'-T4CB(77)	
3,4,4',5-T4CB(81)	
3,3',4,4',5-P4CB(126)	
3,3',4,4',5,5'-H6CB(169)	
Mono-orto PCB	
2,3,3',4,4'-P5CB(105)	
2,3,4,4',5-P5CB(114)	
2,3',4,4',5-P5CB(118)	
2,3,4,4',5-P5CB(123)	
2,3,3',4,4',5-H6CB(156)	
2,3,3',4,4',5'-H6CB(157)	
2,3',4,4',5,5'-H6CB(167)	
2,3,3',4,4',5,5'-H7CB(189)	
TOTALI	
WHO-TEQ	
"upper bound"	
"medium bound"	
"lower bound"	

RIPARTIZIONE CAMPIONI DIOSSINE

IZS Abruzzo e Molise - 2008										
Abruzzo	Emilia	Veneto	Lombardia	Piemonte	Friuli	Prov. Auton. Bolzano	Prov. Auton. Trento	Umbria	Marche	Tot.
1	20	29	26	14	5	1	2	1	5	104

IZS Lazio e Toscana - 2008								
Lazio	Toscana	Campania	Basilicata	Puglia	Calabria	Sardegna	Sicilia	Tot.
5	4	9	35	2	36	7	7	105

PIANO DI MONITORAGGIO MEDIANTE TEST ISTOLOGICO

Premessa

Il Ministero della Salute, nel periodo 2004-2006, ha avviato uno studio pilota per valutare le alterazioni isto-anatomo-patologiche in organi bersaglio di bovini regolarmente macellati riconducibili all'impiego illecito di promotori della crescita.

Il piano di monitoraggio, articolato in due fasi attuative, ha visto il coinvolgimento di otto Regioni italiane che hanno fornito la propria collaborazione in termini di personale veterinario e di laboratori diagnostici di riferimento.

Al personale coinvolto è stata peraltro garantita la necessaria formazione attraverso corsi di aggiornamento professionale curati dal centro di riferimento della Regione Piemonte "ORAP" istituito presso la Facoltà di Medicina Veterinaria di Grugliasco (TO).

I corsi di formazione, rivolti al personale delle AUSL e dei laboratori diagnostici, hanno consentito la pianificazione degli interventi e la corretta esecuzione del programma di monitoraggio. È stato così possibile assicurare, tenuto conto del rigore scientifico ed epidemiologico seguito, attendibilità e correttezza ai risultati ottenuti.

Al riguardo, i valori percentuali di non conformità, hanno di gran lunga superato quelli derivanti dal controllo chimico, a dimostrazione delle attuali sottostime di questo importante indicatore di rischio sanitario.

Va ancora rilevato che, superata la fase sperimentale, alcune Regioni si sono avvalse del test istologico per una più attenta analisi del rischio dovuto all'impiego fraudolento di promotori di crescita nel settore zootecnico.

Dalle prime osservazioni risulta evidente l'estrema significatività del test, asseverata dall'incremento delle positività su sospetto clinico-anamnestico. È il caso, ad esempio, delle non conformità per cortisonici ottenute utilizzando, quale "tracciante", le alterazioni timiche rilevate in bovini regolarmente macellati.

Sulla base di tali risultanze si ritiene indispensabile, per garantire maggior incisività al controllo ufficiale, l'adozione del test istologico quale utile strumento di indirizzo della programmazione sanitaria.

Va comunque precisato che i piani di monitoraggio basati sul test istologico rappresentano un elemento integrativo e non sostitutivo del controllo chimico-fisico, che resta attualmente l'unico metodo avente validità giuridico-legale nell'ambito del PNR.

Per quanto menzionato, le Regioni e Province Autonome dovranno programmare, nel proprio Piano Regionale residui 2008, una quota di controlli statisticamente rappresentativi della realtà produttiva locale.

Le Regioni e P.A. che non hanno partecipato al Piano Pilota di cui sopra, potranno rivolgersi, per la necessaria formazione, propedeutica all'attuazione dei piani di monitoraggio, al centro di riferimento "ORAP" della Regione Piemonte che ha assicurato la propria disponibilità ad organizzare corsi di aggiornamento per il personale preposto delle AUSL e dei Laboratori diagnostici.

Tale funzione potrà essere svolta, in alternativa, dalle altre Regioni e laboratori diagnostici che hanno preso parte alla prima ed alla seconda fase del progetto pilota ministeriale, previo accordo tra le parti.

Per completezza d'informazione, vengono di seguito indicate le Regioni ed i laboratori diagnostici che hanno preso parte al Progetto Pilota ministeriale - Fase II, con i relativi volumi di attività ed i risultati ottenuti in ambito nazionale.

<i>Regione</i>	<i>Aziende Controllate</i>	<i>Importazione (capi)</i>	<i>NA (capi)</i>
Sicilia	124	0	0
Emilia Romagna	82	0	1
Campania	66	13	0
Piemonte	66	35	11
Lazio	63	0	6
Lombardia	40	0	1
Toscana	33	18	0
Veneto	NA	NA	NA
Totale	474	66	19

Tabella 1 - Dettaglio del numero di aziende controllate e del numero di capi di importazione esaminati per ogni Regione

Legenda:

NA = dato non pervenuto/organo non pervenuto o non idoneo al test istologico

<i>Regione</i>	<i>Macelli controllati</i>
Piemonte	17
Campania	15
Emilia Romagna	13
Sicilia	13
Lombardia	11
Toscana	9
Lazio	6
Veneto	NA
Totale	84

Tabella 2 – Numero di impianti di macellazione visitati in ogni Regione

<i>Regione</i>	<i>Stima Soggetti da Campionare</i>		<i>Soggetti Campionati</i>		<i>Totale Soggetti Campionati</i>
	<i>VCB</i>	<i>VTN</i>	<i>VCB</i>	<i>VTN</i>	
Emilia Romagna	27-135	63-315	110	242	352
Piemonte	12-60	65-325	57	209	266
Sicilia	9-45	99-495	20	166	186
Lombardia	24-120	21-105	87	86	173
Campania	0	104-520	0	126	126
Toscana	0	30-150	4	119	123
Lazio	0	66-330	17	87	104
Veneto	38-190	73-365	NA	NA	N
	110-550	521-2605	295	1035	
	631-3155		1330		

Tabella 3 – Stima dei soggetti da campionare e numero di soggetti effettivamente campionati

Legenda:

VCB = Vitello imputere

VTN = Vitellone

Regione	Timo	Tiroide	MASCHI		FEMMINE		Totale
			Prostata	Ghiandole Bulbo-Uretrali	Mammella (solo VCB)	Ghiandole Bartolino	
Emilia Romagna	317	326	327	321	0	23	1314
Piemonte	256	220	205	202	17	52	952
Sicilia	178	174	115	106	2	50	625
Lombardia	164	144	131	125	0	29	593
Campania	126	122	68	66	0	54	436
Toscana	121	120	52	53	2	69	417
Lazio	101	100	91	91	7	13	403
Veneto	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
Totale	1263	1210	989	964	28	290	4744
NA	67	120	27	52	24	24	314
Totale	1330	1330	1016	1016	52	314	

Tabella 4 – Dettaglio degli organi prelevati dai soggetto campionati

	CATEGORIA – SESSO				
	VCB		VTN		
Regione	M	F	M	F	Totale
Emilia Romagna	106	4	222	20	352
Piemonte	32	25	178	31	266
Sicilia	8	12	115	51	186
Lombardia	85	2	54	32	173
Campania	0	0	72	54	126
Toscana	2	2	51	68	123
Lazio	10	7	81	6	104
Veneto	NA	NA	NA	NA	NA
	243	52	773	262	1330
	295		1035		

Tabella 5 – Soggetti campionati: suddivisione per sesso e categoria

Legenda:

VCB = Vitello imputere

VTN = Vitellone

<i>Laboratorio</i>	<i>Soggetti Esaminati</i>	<i>Contributo Operativo %</i>	<i>Regione</i>
IZS - Lombardia-EmiliaRomagna Sez. Milano	300	22.6	Emilia Romagna
IZS della Sicilia Sede di Palermo	186	14.0	Sicilia
IZS - Lombardia-EmiliaRomagna Sede Centrale Brescia	173	13.0	Lombardia
Facoltà Veterinaria Grugliasco	142	10.7	Piemonte
IZS del Mezzogiorno Sede di Portici (Napoli)	126	9.5	Campania
IZS - Piemonte, Liguria, VdA Sede Centrale Torino	124	9.3	Piemonte
IZS - Lazio e Toscana Sez. Pisa	109	8.2	Emilia Romagna - Toscana
IZS - Lazio e Toscana Sede Centrale Roma	104	7.8	Lazio
IZS - Lazio e Toscana Sez. Firenze	66	5.0	Toscana
Totale	1330		

Tabella 6 – Numero e proporzione di soggetti esaminati da ogni laboratorio diagnostico coinvolto




Figura 1 – Esito diagnostico per azienda/allevamento

Figura 2 – Esito diagnostico per soggetto

Dati NAZIONALI - Esito per sostanza




Figura 3 – Esito diagnostico per categoria di molecole